

VERBALE DI ASSEMBLEA

N.93.597 di repertorio N.14.076 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 duemilacinque, il giorno 3 tre del mese di aprile

in Milano, in via Melchiorre Gioia n.182, ad ore 10,30

innanzi a me dr.NICOLETTA SCHERILLO notaio in Milano iscritto presso

il Collegio Notarile di Milano, e' presente

MAZZI MARCO nato a Bussolengo il 27 maggio 1953 residente a Sommacampagna via Degli Ulivi n.22, medico

Detto costituito della cui identita' personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto senza la assistenza dei testimoni ai quali con il mio consenso espressamente rinuncia avendo i requisiti di legge.

Dopo di che

dichiara e premette

che a seguito di avviso di convocazione inviato a termini di statuto, per oggi in questo luogo ad ore 10,30 e' stata convocata in seconda convocazione la assemblea straordinaria della Associazione FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA con sede in Milano,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adozione nuovo testo di statuto

Cio' premesso il costituito dichiarando di agire nella sua qualita' di Presidente del Consiglio direttivo mi richiede di redigere il verbale delle risultanze delle deliberazioni della assemblea per quanto riguarda la parte straordinaria

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 4

IL 9/5/2005

SERIE 1

N. 3589

(e) 194,00

Eto IL CAPO AREA SERVIZI



Io notaio aderisco alla richiesta e do' atto che la assemblea si svolge come segue

A termini dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti assume la presidenza della odierna assemblea il qui costituito signor MAZZI MARCO il quale chiamato me notaio alle funzioni di segretario constata e dichiara:

- che sono presenti

n.32 soci su 2017 soci della associazione

- che del Consiglio Direttivo sono presenti 12 dodici membri

- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata

Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna assemblea e in grado di deliberare.

Il Presidente fa presente alla assemblea l'opportunita' di adottare un testo di statuto piu' adeguato alla attuale struttura della associazione, che disciplini meglio lo scopo della associazione, la cessazione della qualita' di socio, i livelli locali della associazione.

Legge pertanto alla assemblea il nuovo testo di statuto sociale, ed invita la assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea dopo approfondita discussione, con il voto favorevole di tutti i soci presenti espresso per alzata di mano

delibera

- di approvare sia nel complesso che articolo per articolo il nuovo testo di statuto sociale che debitamente firmato dal costituito e da me notaio si allega al presente atto sotto A) quale sua parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente

dichiara chiusa la seduta per quanto riguarda la parte straordinaria ad ore 12

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e lo stesso viene pubblicato mediante lettura da me datane con l'allegato al costituito che approvandolo e confermandolo si firma con me notaio qui in calce

Consta il presente atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e manoscritto da me notaio su tre facciate intiere e parte della quarta.

Firmato Marco Mazzi

Firmato dr.Nicoletta Scherillo notaio



ALLEGATO A) AL N.93597/14076 DI REPERTORIO**STATUTO****TITOLO I****Costituzione, scopi e associati****ART. 1. COSTITUZIONE – DURATA – SEDE – DENOMINAZIONE**

E' costituita (rogito del Notaio Dr. Aurelio Gavazzi rep. 47724 del 18/5/1982), con durata illimitata e sede legale in Milano, via Macedonio Melloni, n° 27, un'associazione denominata "FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA".

La denominazione "Famiglie per l'accoglienza" e il logo sono registrati come marchio della associazione.

L'associazione opera su tutto il territorio nazionale.

A livello locale possono essere istituite, ai sensi del successivo Titolo III del presente statuto, autonome associazioni che in questo caso costituiscono i livelli territoriali dell'unitaria struttura nazionale.

ART. 2 – SCOPO

L'associazione a partire dalla esperienza cristiana della vita, si propone di valorizzare, sostenere e diffondere l'accoglienza di minori e adulti in difficoltà.

A tale scopo, l'associazione può, in via esemplificativa, svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere incontri formativi per le famiglie e persone disponibili ad esperienze di accoglienza;
- b) svolgere attività di formazione permanente in favore dei nuclei affidatari, adottivi e comunque accoglienti, fornendo anche consulenza specialistica;
- c) procedere a ricerche, svolgere attività di formazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- d) rappresentare gli associati nei confronti di strutture o enti pubblici o privati internazionali, nazionali o locali, collaborando stipulando convenzioni con i medesimi, o aderendo ad essi, sempre nel rispetto dello scopo associativo;
- e) pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima espressi.

Tali attività, ed ogni altra che - a giudizio degli Organi Statutari - sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo, possono effettuarsi tramite ogni tipo di operazione, con l'esclusione sempre e comunque di quelle che - per loro natura, intento o dimensione - conferiscano all'associazione un carattere speculativo o commerciale. In particolare ogni attività di contenuto patrimoniale sarà rigorosamente vincolata al soddisfacimento del fabbisogno economico derivante dal proseguimento dello scopo associativo.

L'associazione non ha fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione si avvale in prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali

ART. 3 - ASSOCIATI

L'ordinamento interno dell'Associazione è a base democratica.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Possono divenire socie della associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, che, condividendone finalità e scopi, ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo Nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 15, il quale delibera in merito nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda.

L'ammissione alla associazione è subordinata:

- a) alla piena condivisione degli scopi associativi
- b) al mantenimento di una condotta di vita onorata.
- c) al pagamento della quota associativa per l'anno in corso al momento della domanda.

L'eventuale rifiuto della domanda di associazione deve essere comunicato all'interessato.

ART. 4 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'associazione cessa:

- a) per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) per decesso;
- c) per scioglimento, qualora l'associato sia persona giuridica o associazione di fatto;
- d) per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, previa contestazione degli addebiti e richiesta delle giustificazioni per i soci che abbiano manifestato pubblicamente avversione per gli ideali e le attività insite nello scopo associativo, o che non abbiano mantenuto condotta di vita onorata o infine che abbiano più di una volta agito in contrasto con il presente statuto; avverso il provvedimento di esclusione l'interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 30 gg dal ricevimento della relativa comunicazione.
- e) per decadenza, nel caso che il socio non abbia versato la quota annuale per due anni consecutivi, nonostante il formale sollecito.

TITOLO II

ORGANI

ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea Nazionale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale,
- c) il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale.

Tutte le cariche associative sono riservate ai soci, sono elettive e gratuite.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza da tutte le cariche elettive.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è formato dalle quote di iscrizione, dai contributi degli associati o di terzi, dai contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici o Privati, da donazioni, da sottoscrizioni, da liberalità, dai proventi derivanti dalla prestazioni di eventuali servizi resi a titolo oneroso dell'associazione, dalle entrate derivanti da servizi convenzionati e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

ART. 7 – BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, approva la proposta di bilancio e la sottopone alla Assemblea Nazionale per l'approvazione che deve intervenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 8 - POTERI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta l'anno, entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze o un decimo degli associati lo richieda.

Essa delibera:

- a) sulla elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) sull'approvazione del bilancio associativo;
- c) sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) sulle linee programmatiche generali;
- e) su ogni altro argomento sottoposte dal Consiglio Direttivo Nazionale che non rientri nella competenza dell'Assemblea Nazionale straordinaria.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale, di propria volontà o su richiesta di un decimo degli associati.

Essa delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 9 - ASSEMBLEE: MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Le assemblee nazionali sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale

mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli associati. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione; e delle materie da trattare. Deve essere spedito 15 giorni prima del giorno dell'adunanza. La convocazione può essere fatta in via alternativa mediante pubblicazione su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

La seconda convocazione deve tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati; in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

Le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano, con il voto della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega.

Le assemblee straordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione quando sia intervenuta più della metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con voto espresso personalmente o per delega da almeno i due terzi di soci presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento della associazione occorre comunque il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ogni socio non può rappresentare per delega oltre 3 associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente Nazionale; in sua assenza le assemblee sono presiedute da una persona legalmente intervenuta designata dalla maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente della assemblea verificarne la regolarità e regolarne l'andamento.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 9 Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea Nazionale Ordinaria tra gli associati.

Al Consiglio Direttivo Nazionale possono essere invitati senza diritto di voto i legali rappresentanti delle autonome associazioni che rappresentano i livelli locali della struttura nazionale ai sensi del successivo Titolo III.

Il consiglio direttivo nazionale ha tutti i poteri, che non siano espressamente riservati ad altri organi, di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare in parte ad alcuno dei suoi membri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Alla sua prima riunione il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, tra i suoi membri, il Presidente Nazionale e il Vice-Presidente Nazionale. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre esercizi associativi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo , delibera su:

- a) proposta del bilancio consuntivo dell'associazione;

- b) accoglimento o rigetto delle domande di iscrizione;
- c) esclusione degli associati;
- d) fissazione della quota annuale di iscrizione;
- e) fissazione dell'ordine del giorno delle Assemblee Nazionali e loro convocazione, con particolare riguardo alle linee programmatiche nazionali;
- f) ogni altro argomento non riservato dalla legge e dallo statuto alla competenza delle assemblee e relativo alla attuazione dello scopo associativo;
- g) convenzione per l'utilizzo della denominazione e del logo "famiglie per l'accoglienza" e autorizzazione all'utilizzo degli stessi;
- h) autorizzazione alla costituzioni di associazioni locali in deroga ai requisiti previsti dal presente statuto;
- i) direttive di massima per l'azione dei livelli locali;
- j) schema tipo di bilancio per associazioni locali.

ART. 11 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

L'appartenenza al Consiglio Direttivo Nazionale cessa:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un Consigliere sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive previa apposita delibera del consiglio stesso.

La carica di Consigliere resterà sospesa per tutto il corso dell'azione di responsabilità eventualmente intentata contro un componente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel caso di cessazione di un Consigliere, subentra nella carica il primo dei non eletti o in assenza il sostituto eletto dalla assemblea.

Il sostituto rimane in ogni caso in carica fino alla scadenza dell'organo.

ART. 12 - POTERI DI RAPPRESENTANZA E FIRMA

Il Presidente Nazionale ha il potere di rappresentare l'Associazione Nazionale davanti a terzi ed in giudizio.

Il Vice Presidente Nazionale ha lo stesso potere di rappresentanza del Presidente Nazionale nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Ogni qualvolta il Vice Presidente Nazionale si presenta per la sottoscrizione di un atto, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale può delegare a terzi il compimento di specifici atti o categorie di atti, conferendo ad essi la procura necessaria a sottoscriverli impegnando il nome dell'Associazione.

Tutti gli organi statutari nell'esercizio del loro potere o delle loro competenze devono conformarsi alle norme di legge e del presente statuto, pena l'inizio dell'azione di responsabilità nei confronti loro e l'esclusione dei responsabili di eventuali abusi.

TITOLO III**LIVELLI LOCALI****ART. 13 - LIVELLI LOCALI**

I livelli provinciali e/o regionali dell'unitaria struttura nazionale della associazione "Famiglie per l'accoglienza", ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, possono essere costituiti da autonome associazioni di carattere locale, regionale o provinciale.

In una provincia o regione una unica associazione puo' rappresentare il livello locale della unitaria struttura nazionale

Ulteriori livelli locali possono essere previsti, dagli statuti delle associazioni che rappresentano i livelli provinciali e/o regionali, come articolazioni delle stesse e con riferimento a territori in cui non siano presenti autonome associazioni facenti parte dell'unitaria struttura nazionale.

Le autonome associazioni che intendono rappresentare i livelli locali della associazione Famiglie per l'Accoglienza, pur godendo della autonomia statutaria devono ispirare i propri statuti ai principi indicati negli articoli del presente titolo e devono rispettare le norme vigenti.

Le associazioni locali sono tenute a rispettare le direttive di massima formulate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 14 - COSTITUZIONE

I soci residenti in una medesima provincia in numero non inferiore a 50 possono promuovere la costituzione di una autonoma associazione che rappresenti il livello provinciale dell'unitaria struttura nazionale,

I soci residenti in una medesima regione, in numero non inferiore a 100 , possono promuovere la costituzione di una autonoma associazione che rappresenti il livello regionale dell'unitaria struttura nazionale.

Le associazioni autonome che intendono rappresentare il livello locale della unitaria struttura nazionale devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nazionale che deve deliberare la relativa autorizzazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare la costituzione di associazioni che costituiscono i livelli regionali e provinciali anche in deroga al numero minimo di soci richiesto ai commi precedenti.

Possono essere costituite associazioni regionali anche nelle Regioni nelle quali non sono costituite associazioni provinciali e associazioni provinciali anche nelle regioni nelle quali non sono costituite associazioni provinciali.

ART. 15 – SOCI

I soci residenti nel territorio nel quale sono costituite associazioni che rappresentano il livello provinciale e/o regionale della unitaria struttura nazionale, sono al contempo soci sia della associazione nazionale che di quella provinciale e/o regionale, a meno che gli statuti di tali associazioni locali non prevedano condizioni o requisiti che alcuni soci della associazione nazionale non possiedono.

Di norma l'adesione a tutti i livelli associativi presenti avviene per il tramite della associazione più periferica.

Là dove non sono costituiti livelli locali, il socio aderisce esclusivamente alla associazione nazionale.

ART. 16 - SCOPI E ORDINAMENTO INTERNO

Le associazioni locali devono perseguire nel territorio di riferimento scopi analoghi a quelli indicati all'art. 2 e avere un ordinamento interno ispirato ai principi di uguaglianza, democraticità, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e prevalenza della attività prestate dai soci in forma volontaria, libera e gratuita.

ART. 17 - PRINCIPI GESTIONALI

Le associazioni locali, che godono di piena autonomia patrimoniale, processuale organizzativa e amministrativa, devono prevedere nel proprio statuto l'obbligo di avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione o utili nelle attività sociali, il divieto di distribuzione anche indiretta di utili e riserve ai soci, l'obbligo di formazione del bilancio e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento alla associazione nazionale o ad altri enti operanti in analoghi settori o, comunque, a fini di pubblica utilità.

Le associazioni locali sono tenute a trasmettere alla associazione nazionale copia del proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo predisposto dal

Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può richiedere alle associazioni locali notizie e informazioni sulla attività svolta e chiarimenti sui bilanci inviati.

In caso di squilibrio economico finanziario il Consiglio Direttivo nazionale può nominare un supervisore che ha facoltà di accedere agli atti ed ai documenti e proporre soluzioni al Consiglio Direttivo della associazione locale.

ART. 18 - DENOMINAZIONE

La associazione che rappresenta un livello locale dell'unitaria struttura nazionale deve utilizzare la denominazione "Famiglie per l'accoglienza" seguita dalla indicazione del territorio di riferimento, come precisato nella convenzione di cui al comma 2.

L'uso della denominazione e del logo "Famiglie per l'accoglienza" è autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale previa sottoscrizione da parte della associazione locale di una apposita convenzione predisposta dal Consiglio Direttivo nazionale e relativa all'utilizzo della denominazione e del logo stessi.

Nel caso in cui la associazione locale non esegua correttamente quanto previsto dalla convenzione o sia incorsa in gravi irregolarità o violazioni statutarie o svolga attività in contrasto con quelle della associazione nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può revocare l'uso della denominazione e del logo "Famiglie per l'accoglienza".

In virtù di tale revoca l'associazione locale non fa più parte dell'unitaria struttura nazionale di "Famiglie per l'accoglienza" e deve modificare la pro-

pria denominazione entro 30 gg dalla revoca stessa.

TITOLO IV

SCIoglimento E NORME DI RINVIO

ART. 19 SCIoglimento

L'Associazione può essere anticipatamente sciolta con delibera della assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, i beni saranno devoluti - dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti - a fini di utilità sociale.

A tal fine l'Assemblea Nazionale Straordinaria potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il numero.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA

Entro 9 mesi dalla approvazione del presente Statuto, le Sezioni regionali devono adeguarsi alle previsioni del Titolo III.

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato Marco Mazzi

Firmato dr.Nicoletta Scherillo notaio

Copia autentica composta di...*dieci* *mezzi*
mezzi fogli conforme all'originale
in più fogli muniti delle prescritte
firme, nei miei atti.

Milano, li 29 MAG. 2006

